



# REGOLAMENTO DELLE SEZIONI

## ASSOCIAZIONE ENOLOGI ENOTECNICI ITALIANI ASSOENOLOGI

### COME FUNZIONANO LE SEDI PERIFERICHE

#### ARTICOLO 1

A norma dell'articolo 29 dello Statuto sociale, l'Assoenologi disciplina il funzionamento delle sezioni secondo il presente regolamento.

#### ARTICOLO 2

Considerata la funzione nazionale dell'Assoenologi, allo scopo di un miglior conseguimento delle finalità statutarie e per inserirsi con maggior efficacia nella realtà vitivinicola locale, può costituire dei nuclei periferici di attività, denominati "Sezioni" dell'Associazione Enologi Enotecnici italiani - Organizzazione nazionale di categoria dei tecnici del settore vitivinicolo - Assoenologi o più brevemente "Assoenologi - Sezione...". Detti nuclei non godono di autonomia giuridica ed economica, ma hanno unicamente funzione operativa secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

#### ARTICOLO 3

Le Sezioni si costituiscono e possono essere sciolte dall'assemblea generale su proposta del Consiglio di amministrazione. Posteriormente alla data del 31 dicembre 1988 la costituzione di nuove Sezioni è subordinata al fatto che a ognuna di esse aderisca un numero non inferiore ai 100 associati.

#### ARTICOLO 4

Il territorio della Sezione corrisponde a quello regionale o provinciale e deve essere coincidente con quello delle assemblee separate. Ciascuna sezione raggruppa i soci ivi residenti. I soci dipendenti o proprietari possono iscriversi in deroga al riferimento della residenza nella sezione competente per l'area in cui l'azienda ha la sede. I soci liberi professionisti appartengono

alla sezione competente secondo il luogo di residenza. I soci residenti all'estero sono raggruppati nella Sezione in cui l'Assoenologi ha la sede legale.

#### ARTICOLO 5

Ogni Sezione è gestita da un Comitato composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri. Questo è eletto dall'assemblea dei soci della sezione medesima che, convocata dalla Sede centrale e presieduta dal presidente nazionale o da un suo delegato, fisserà anche l'esatto numero dei componenti dello stesso. Il comitato, in occasione della sua prima riunione, nominerà, fra i suoi componenti, un presidente, uno o due vicepresidenti e un segretario. Il presidente deve essere un componente del consiglio di amministrazione.

#### ARTICOLO 6

L'assemblea per il rinnovo del Comitato viene convocata in unica seduta attraverso pubblicazione sull'organo ufficiale di stampa di Assoenologi e sul suo sito web almeno quindici giorni prima della data di svolgimento.

L'Assoenologi potrà inoltre informare i soci, con il medesimo preavviso, tramite sistemi postali ovvero elettronici.

La convocazione deve contenere data, ora, luogo, indirizzo della sede di riunione e l'ordine del giorno fissato dal presidente della Sezione uscente previo accordo con la Direzione nazionale. L'assemblea, riunita in unica convocazione, è valida qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

#### ARTICOLO 7

L'assemblea di cui all'articolo 6 nominerà n. 3 scrutatori i quali verificheranno

la regolarità:

- a) dei soci;
- b) delle schede;
- c) delle graduatorie finali.

Le votazioni vengono fatte con scheda nominativa fornita dalla sede centrale dell'Assoenologi, fatto salvo che la maggioranza dei presenti richieda la votazione per voto palese.

In caso di voto su scheda, detta scheda, su carta intestata Assoenologi, dovrà contenere i dati di convocazione, nonché un numero di spazi vuoti da uno a quindici. Sulla scheda di votazione sarà riportato, secondo l'ordine alfabetico, un elenco massimo di quindici nomi proposto dal comitato di sezione uscente, recante accanto a ogni nominativo una riga con spazio bianco. Le candidature proposte in assemblea dovranno essere scritte su un ampio tabellone. La votazione avverrà confermando i nomi proposti dal comitato uscente o sostituendo i medesimi con altri, nel numero massimo stabilito dall'assemblea. Saranno invalidate le schede che riporteranno un numero di proposte superiore a quello stabilito dall'assemblea e non saranno considerati i nominativi incompleti perché carenti dell'esatta indicazione del nome e del cognome.

#### ARTICOLO 8

Possono essere votati solo associati appartenenti alla sezione. Hanno diritto al voto solo i soci che dimostrino di aver totalmente soddisfatto ogni obbligo contributivo pregresso, compreso quello relativo all'ultimo esercizio.

#### ARTICOLO 9

Il presidente della sezione è responsabile in prima persona dell'operato della



sezione stessa verso il consiglio di amministrazione dell'Associazione enologi enotecnici italiani - Organizzazione nazionale di categoria dei tecnici del settore vitivinicolo - Assoenologi.

#### ARTICOLO 10

Il comitato di sezione ed il suo presidente durano in carica fino al 31 dicembre dell'anno precedente a quello nel quale si provvederà al rinnovo del consiglio di amministrazione. In caso di morte o dimissioni di uno o più membri del comitato di sezione, il comitato stesso provvederà alla cooperazione del o dei sostituti, e questa dovrà essere ratificata in occasione della prima riunione dell'assemblea dei soci della sezione.

#### ARTICOLO 11

Il presidente, il/i vicepresidente/i, il segretario e i rimanenti componenti del comitato di sezione sono rieleggibili. Non possono venire eletti per un numero di mandati triennali consecutivi superiori a cinque.

#### ARTICOLO 12

Il comitato di sezione, se chiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, può essere sciolto dal consiglio di amministrazione che entro tre mesi dispone dell'assemblea di sezione.

#### ARTICOLO 13

Il consiglio di amministrazione stabilisce il calendario delle assemblee di sezione.

La direzione con il presidente di sezione, almeno venti giorni prima concorderà il luogo e l'ordine del giorno dell'assemblea che dovrà essere convocata almeno una volta all'anno in concomitanza con l'assemblea separata. Scopo di queste assemblee è quello di discutere la linea operativa della sezione e rendere conto della gestione della sezione stessa, nonché per informare i soci sugli indirizzi e le direttive stabilite dal consiglio di amministrazione. A detta assemblea dovrà essere invitato il presidente nazionale che, in caso di impedimento, delegherà un suo incaricato. L'assemblea sarà presieduta dal presidente nazionale o da un suo delegato.

#### ARTICOLO 14

Il comitato di sezione si esprime su quanto a esso riservato dagli articoli 10 e 11 del regolamento elettorale. Il comitato di ciascuna sezione propone i candidati per la corrispondente assemblea separata.

#### ARTICOLO 15

Le riunioni del comitato di sezione e delle assemblee dei soci dovranno essere verbalizzate e controfirmate dal presidente e dal segretario su appositi registri forniti dalla sede centrale.

#### ARTICOLO 16

Le sezioni sono il braccio operativo del consiglio di amministrazione per il territorio di loro competenza. Scopo principale delle sezioni è quello di rappresentare l'Associazione Enologi Enotecnici Italiani - Organizzazione nazionale di categoria dei tecnici del settore vitivinicolo - Assoenologi a livello locale e in particolar modo presso enti e comitati vitivinicoli. Le sezioni si occupano altresì dei contatti con i singoli soci.

La sezione è competente solo sul territorio a essa assegnato. Le direttive organizzative di ogni attività e le prese di posizione devono essere conformi alle linee stabilite dal consiglio di amministrazione dell'Assoenologi.

#### ARTICOLO 17

Ogni attività di sezione deve riguardare unicamente i soci ad essa appartenenti. Qualsiasi attività che interessi più di una sezione diventa nazionale, e quindi deve essere approvata dalla presidenza e organizzata e gestita dalla sede centrale con il contributo della sezione o delle sezioni richiedenti.

#### ARTICOLO 18

Qualsiasi utilizzo da parte della sezione del marchio o del logo dell'Associazione enologi enotecnici italiani - Organizzazione nazionale di categoria dei tecnici del settore vitivinicolo - Assoenologi, deve essere autorizzato dal presidente nazionale, così come la collaborazione della sezione con enti e organizzazioni varie per incontri, meeting, attività e manifestazioni in genere.

#### ARTICOLO 19

I meeting, incontri, ecc. organizzati dalla sezione devono essere autorizzati dalla sede centrale attraverso l'invio del relativo modulo debitamente compilato e firmato dal presidente di sezione e comprensivo di programma completo di relatori, relazioni, eventuali sponsor e del piano dei conti, almeno trenta giorni prima della manifestazione.

#### ARTICOLO 20

Alla sezione, su delibera annuale del consiglio di amministrazione, potranno essere fornite, su richiesta scritta e motivata della sezione, carta intestata, buste, cartoncini-invito prestampati, indirizzari su etichette autoadesive, che dovranno essere utilizzati unicamente per gli scopi motivati sulla richiesta approvata dalla direzione. La stampa di carta intestata, buste, cartoncini-invito, eccetera, dovrà essere conforme all'impostazione nazionale stabilita dal consiglio di amministrazione.

#### ARTICOLO 21

Gli inviti e qualsiasi comunicazione inviati dalla sezione ai propri associati o a organizzazioni, enti e via dicendo dovranno essere spediti in copia alla sede centrale.

#### ARTICOLO 22

Le sezioni non hanno propria contabilità e non possono fare emettere da terzi fatture o documenti per conto e in nome dell'Associazione enologi enotecnici italiani - Organizzazione nazionale di categoria dei tecnici del settore vitivinicolo - Asso enologi, se non dietro preventiva autorizzazione della direzione. Ogni loro attività autorizzata è fatturata dalla sede centrale e ogni loro spesa è sostenuta dalla sede centrale. La comunicazione dei fatti soggetti a fatturazione deve essere fatta alla sede centrale nelle forme e termini di legge. La sede centrale in caso di mancata autorizzazione della direzione o in assenza di copertura finanziaria respingerà la fattura.

#### ARTICOLO 23

Ciascuna sezione può disporre di una capacità di spesa annuale approvata dal consiglio di amministrazione. La



sezione può disporre di quanto previsto fino al 31 dicembre di ogni anno. Eventuali residui non utilizzati, al termine della gestione, non potranno più essere impiegati dalla sezione.

#### ARTICOLO 24

Ogni fattura, in entrata o in uscita, di competenza della sezione, nella descrizione, dovrà riportare il nome della sezione stessa. I documenti incompleti, giunti fuori tempo per la registrazione o compilati non secondo le vigenti disposizioni, verranno rispediti al presidente di sezione.

#### ARTICOLO 25

Ciascuna sezione presenterà, all'inizio di ogni semestre, ovvero entro il 15 gennaio e il 15 luglio, il programma di massima delle attività al consiglio di amministrazione per l'approvazione, dando tempestiva comunicazione alla sede centrale delle eventuali modifiche o di nuove iniziative che venissero deliberate dal comitato di sezione nel corso dell'attuazione del programma. La sede centrale, attraverso i consiglieri della sezione, vigilerà sull'operato della sezione stessa che dovrà essere

conforme a quanto stabilito dal consiglio di amministrazione. Ogni attività deve rispettare le norme fissate dal presente regolamento il cui controllo è demandato, ed è quindi sotto la diretta responsabilità, ai consiglieri nazionali competenti per territorio. Qualsiasi attività di sezione non deve coincidere, nelle date e nei tempi, con attività nazionali, e deve essere anticipata o posticipata di 20 giorni dalle medesime e di 15 giorni per corsi di aggiornamento se annualmente programmati.

#### ARTICOLO 26

Gli enologi e gli enotecnici o laureati in viticoltura ed enologia per diventare soci dovranno far pervenire domanda intestata al presidente del consiglio di amministrazione redatta su apposito modulo fornito dalla sede centrale, compilato in ogni parte e sottoscritto con firma autografa, ma indirizzata al presidente di sezione di competenza. Le domande incomplete vengono respinte al mittente con la richiesta di completamento.

#### ARTICOLO 27

La sede centrale trasmette la domanda completa degli allegati al presidente della sezione per territorio di competenza che dovrà, per ogni domanda, sottoscrivere il parere positivo o negativo per l'accettazione. Il parere deve essere trasmesso con la domanda entro novanta giorni e non è comunque vincolante ma deve essere motivato. L'ammissione o meno a socio è di unica competenza del consiglio di amministrazione.

#### ARTICOLO 28

La sottoscrizione della domanda comporta automaticamente l'incondizionato impegno a partecipare attivamente alla vita sociale e all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti previsti dal medesimo e dal consiglio di amministrazione.

#### ARTICOLO 29

Il componente del comitato di sezione che per tre volte consecutive non dà comunicazione scritta della propria impossibilità a intervenire alla riunione del comitato di sezione viene considerato dimissionario.